

Studio legale
Avv. Fabrizio Perfumo
Via Alessio Baldovinetti, 26 – per corrispondenza
00142 cap.
Via Romeo Rodriguez Pereira, 211
00136 cap.
Tel. 06 35 34 82 80
Fax 06 35 49 66 71
Tel. mobile 338 45 00 265

II CORTE di ASSISE di APPELLO di Roma

Atto di Appello

Il sottoscritto avvocato Fabrizio Perfumo, difensore d'ufficio di Antonio Vanek, imputato come in atti nel procedimento penale di cui alla notizia di reato n. 9241/99, con il presente atto propone appello avverso la sentenza emessa il 14 marzo 2007, depositata il 6 giugno 2007, dalla Il Corte d'Assise di Roma, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena; nonché al pagamento delle spese processuali – in solido con gli altri imputati - e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite nella misura da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 100.000 ciascuno per Humberto Carmelo Gullo, Emiliano Damien Gullo, Carlos Nicolas Gullo, Leopoldo Benito Gullo, Inocencia Luca vedova Pegoraro e Juan Carlos dante Gullo e di euro 50.000,00 per Juan Ernesto Gullo; nonché- sempre in solido con gli altri imputati – alla refusione delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 40.000,00 in favore delle parti civili assistite dall'avv. Maniga, di euro 25.000,00 per le parti civili assistite dall'avv. Gentili, di

euro 7.500,00 per la parte civile assistita dall'avv. Brigida, di euro 15,000 per la Provincia di Cosenza ed euro 15.000,00 per la parte civile assistita dall'avv. Magorno . Il tuto oltre Iva e Cpa.

Termine per il deposito: 90 giorni .

IL Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto l'imputato, Antonio Vanek, colpevole dei reati di cui alla contestazione e lo ha condannato come da dispositivo ("*del reato p.p dagli art.110, 81 cpv., 575 e 577 nn3)e 4) in relazione all'art.61 n. 4)c.p. per avere, agendo in concerto ed in concorso tra di loro e con il Massera e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'ambito del "Processo di Riorganizzazione Nazionale" instaurato dalla dittatura militare in Argentina con il "golpe" del 24 marzo 1976, nelle loro rispettive qualità, di ufficiali della Marina facenti parte del "Grupo de Tarea 3.3.2." istituito presso la "Escuela Superior de Mecanica de la Armada" (ESMA), cagionato la morte, dopo averne disposto od operato il sequestro, e dopo averli sottoposti a tortura, di Angela Maria Aieta(sequestrata il 5 agosto 1976) e di Giovanni e Susanna Pegoraro (entrambi sequestrati il 18 giugno 1977).*

Con le aggravanti di aver commesso i fatti con premeditazione ed adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso le persone.)

MOTIVI

Erronea valutazione della prova sotto molteplici profili.

L'imputato doveva essere assolto ex art.530 co.1.

La Corte d'Assise, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto tutti gli imputati colpevoli dei reati in contestazione, così come da modifica del capo di imputazione all'udienza del 6 giugno 2006.

La Corte, per quanto attiene al mio assistito, è andata oltre le richieste del Pm, dott. Caporale, il quale aveva invece chiesto, per Antonio Vanek, un'assoluzione dai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Questo alla luce delle testimonianze rese nel dibattimento.

Occorre, dall'inizio, precisare che il processo è stato un faticoso percorso di ricostruzione di una vicenda storica – la presa di potere e l'instaurazione in Argentina, il 24 marzo 1976, di una dittatura militare - lontana nel tempo e avvolta in una fitta nebbia che ne è stata il vero humus vitale.

Circostanza questa ricordata dallo stesso **console italiano in Argentina all'epoca dei fatti**, dott. **Luca Calamai**. “ E' stato come dare corrente ad uno schermo nebbioso che, lentamente, riprende a produrre bagliori.” . Questo diceva il console Calamai del progressivo risveglio delle coscienze, dopo oltre venti anni di silenzio, sui fatti incredibili avvenuti in Argentina .

E questo è giusto dire del processo celebrato: un tentativo di diradamento delle nebbie, un progressivo passaggio dall'indistinto al distinto, dalla Storia con la S maiuscola alla storia degli uomini e delle donne coinvolti- come vittime e come carnefici o presunti tali – nei fatti oggetto di cognizione e giudizio di questo processo e di questa Corte d'Assise.

Perché, non è superfluo ricordarlo, nessuno dei testi esaminati in dibattimento ha direttamente assistito ai fatti di causa e le testimonianze sono state e sono da intendersi quale contributo alla ricostruzione dei fatti accaduti e alla più esatta identificazione dell'organizzazione all'interno della quale quei fatti sono avvenuti.

In questo senso il lavoro del Pm è stato certamente meritorio ed oneroso, avendo dovuto setacciare fatti e responsabilità in un contesto che, dall'origine, per strategia precisa degli autori del colpo di stato, era stato connotato da silenzio, segretezza e da azione mirata e nell'ombra proprio per non ripetere “gli errori” del precedente colpo di stato in Cile che tanta attenzione aveva ricevuto dall'opinione pubblica mondiale proprio per i suoi caratteri contrari, di crudeltà coniugata con la platealità (con le esecuzioni di massa dei civili negli stadi e per le strade) .

Come la Corte ha messo in evidenza nella lunghissima premessa storica della sentenza qui appellata, nulla di quanto avvenuto poco tempo prima in Cile si è verificato in Argentina.

In parte perché, per tradizione storica, l'Argentina è stata caratterizzata da un alternarsi continuo di governi legittimi e militari per tutto l'arco del secolo scorso, tanto da che i politologi sono arrivati a coniare per essa la teoria del "pendolo" tra parlamento e caserma.

In parte perché la caserma e il potere militare sono sempre stati, in Argentina, visti con favore dalla popolazione o, comunque, con un favore quasi inconcepibile per un europeo.

In America Latina, infatti, i militari restano, nell'immaginario collettivo, i liberatori dalla dominazione spagnola. - **testimonianza Velasco-**

Inoltre, proprio l'esperienza cilena consigliava ai militari un'azione in sordina.

La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette e blindati e con Buenos Aires che continuava la sua vita pressoché normale, con la gente per le strade e dedita alle normali attività lavorative e non. (ristoranti e locali aperti, anche la sera, gente nelle piazze e nelle strade a qualunque ora, del giorno, della notte).

Non solo. Il golpe fu accolto con sollievo dalla maggioranza degli argentini, stufo di una situazione di miseria che il ricorso (ennesimo) alla caserma pareva essere in grado di ribaltare.

Anche la stampa internazionale, di matrice democratica, sostenne tale svolta politica.

La comunità internazionale, con diverse motivazioni di ordine politico ed economico assecondò la svolta autoritaria.

Persino l'unione Sovietica, baluardo internazionale di quel comunismo che era considerato il nemico primo, reale o pretestuoso, della dittatura militare argentina, abdicò ad ogni dissenso politico in merito, attenta di più ai propri interessi economici .

"E la comunità internazionale fu non solo favorevole ma poi colpevolmente indifferente o complice ". Queste sono parole, ancora una volta, del **teste Calamai**, parole che dovrebbero valere più di tutte in merito all'esatta identificazione delle omissioni, indifferenze, responsabilità generali e specifiche -- cosa che qui più ci interessa - del Governo italiano il quale, invece, a distanza di tanti anni si trasforma in vittima per la nostra Corte d'Assise che ne riconosce il ruolo di parte civile e connettendo ad esso un risarcimento del danno , pure da liquidarsi in sede separata .

Operando un' inversione della logica e della ricostruzione storica che pure è alla base dello stesso dipanarsi delle motivazioni della sentenza.

Circostanza questa che mi pare davvero bizzarra, oltre che inaccettabile, dopo aver recepito con attenzione e riportato nella stessa stesura delle motivazioni le parole del console Calamai, il suo esplicito atto d'accusa al comportamento tenuto dalla nostra ambasciata di fronte a violazioni dei diritti umani tanto gravi.

“L'ambasciata italiana fu avvertita qualche giorno prima del golpe e la sua sola preoccupazione fu quella di munirsi di doppie porte elettroniche, del tipo di quelle usate all'ingresso delle banche.”

“Non un solo rifugiato politico fu accolto dalla nostra ambasciata”.

Sono, queste, citazioni dirette dalle motivazioni della sentenza.

Come tutto questo abbia potuto poi confluire nel pedissequo riconoscimento di parte civile dello stesso appare inspiegabile, fuori di ogni consequenzialità logica, storicamente contraddittorio anche rispetto alle premesse assunte e sostenute dalla stessa Corte d'Assise. E, mi si permetta, vagamente beffardo. Perché non è questione di misura, di quantum del risarcimento del danno, peraltro sempre simbolico in questioni di tale gravità come quelle trattate dal processo: è questione di verità storica che, anche attraverso un processo come questo si va formando.

E la verità storica e dibattimentale ha detto che lo Stato italiano non ha mosso un dito nei confronti di una delle più gravi violazioni dei diritti umani avvenuta nel dopoguerra.

Dandogli questo riconoscimento i Giudici, i quali in nome del popolo italiano amministrano la giustizia, dicono al popolo che lo Stato italiano è un danneggiato dei fatti accaduti in Argentina.

E questo è falso, oltre ogni possibile formalismo giuridico che fosse in grado dire il contrario.

Così come, a livello di premessa storica, è falso l'assunto della Corte secondo il quale ci troveremmo di fronte, per i fatti avvenuti in Argentina tra il 1976 e il 1983, ad un genocidio.

Per la parola genocidio si legge sul vocabolario della lingua italiana: Metodica distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, compiuta attraverso lo sterminio degli individui e l'annullamento dei valori e dei documenti culturali. Così l'ultima edizione del Devoto-Oli.

Alla luce di questa definizione è chiaro che in Argentina, pur verificandosi atrocità inaudite ai danni di migliaia di uomini e donne, non è, certamente, avvenuto un genocidio.

Non si è tentato di distruggere né un gruppo etnico, né razziale, né religioso. Come avvenuto, caso emblematico nel secolo scorso, con gli ebrei da parte di Hitler e dell'ideologia nazista.

Tra le vittime del programma di repressione e "rieducazione" dei militari argentini ritroviamo persone dalle diverse religioni, idee politiche e non certo appartenenti a medesima etnia o razza.

Anche all'interno delle stesse vittime dei reati oggetto del giudizio della Corte d'Assise possiamo identificare persone molto diverse tra loro: una giovane donna e studentessa impegnata, neanche con ruolo rilevante, nella gioventù peronista (Susanna Pegoraro); il padre di questa ragazza, Giovanni Pegoraro, imprenditore edile con trecento operai alle sue dipendenze, non certo un simpatizzante di sinistra, reo per il regime di aver annotato su un foglio la targa della macchina sulla quale portavano via la figlia; infine Angela Maria Aieta, colpevole di lottare per il miglioramento delle condizioni dei detenuti politici (essendo suo figlio, Dante Gullo, detenuto dal 1975).

Le tre persone alle quali questo processo ha tentato di restituire dignità e giustizia sono un campione esemplificativo delle migliaia di persone perseguitate dal regime: persone non collegate da nessun filo conduttore che quello - peraltro molto vago anch'esso - dell'anticomunismo dei loro persecutori e dello scorgere in loro, vittime, tracce di comunismo.

Ma non regge neanche questo come filo conduttore.

Diciamo che, in nome dell'anticomunismo, endemico in ambiente militare, si giustificava la persecuzione ad ogni oppositore, vero o presunto nella mente malata dei persecutori, del regime. E si poteva diventare oppositori con un solo gesto: anche quello di prendere il numero di una targa come fece Giovanni Pegoraro, per esempio.

Parlare di genocidio non è quindi corretto in ordine ai destinatari della persecuzione.

Ma anche in ordine alle modalità di svolgimento della persecuzione e alla sua finalità.

Per quanto riguarda le modalità, nei genocidi, non è dato contare per i perseguitati soluzioni finali diverse dalla morte, dall'annientamento.

La dittatura argentina di quei terribili anni contempla, invece, la liberazione (e non la fuga) di molti perseguitati giudicati, evidentemente, "guariti " attraverso un processo di rieducazione in senso nazionalistico- argentino, e pronti ad essere re-immessi nella società civile: chiaramente tali liberazioni avevano anche lo scopo di seminare il terrore nella comunità, per lo più ignara o comunque non esattamente informata di quanto accadeva, molto anche per l'atteggiamento omissivo della comunità e della stampa internazionale.

Per quanto riguarda le finalità, essa è, appunto, " rieducativa ", pur nel senso scellerato attribuito alla parola in questione da questi criminali al potere; molti sono i perseguitati che torneranno alla loro vita, alle loro occupazioni (alcune tra queste persone sono state testimoni nel processo de quo).

Non vuole essere, da parte della difesa, un'osservazione di maniera o linguistica in senso formale.

Sono importanti le conseguenze giuridiche all'utilizzo di questo termine, termine che presuppone un'organizzazione volta all'annientamento nella quale pertanto le responsabilità individuali si confondono con un disegno criminoso unitario e altamente riconoscibile, al punto di comportare la responsabilità di ogni partecipante a quel disegno, indipendentemente dal suo ruolo reale nella vicenda ma sulla base di una condivisione morale innegabile in ordine alla vicenda nella sua interezza.

Questo si collega anche all'attribuzione di responsabilità operata dalla Corte nei confronti del mio assistito, Antonio Vanek, contrammiraglio della marina militare argentina.

La Corte, dipanando le motivazioni che l'hanno condotta ad emettere sentenza di condanna per tutti gli imputati, accoglie quella che era stata la ricostruzione della pubblica accusa, riconosce all'interno dell'Esma- la scuola meccanica della marina militare, nella quale Vanek era numero due, secondo cioè solo a Massera - l'operatività di diversi gruppi, divisi in settori: il gruppo di tarea 3.3.2. nonché i gruppi di intelligence e logistica. Con compiti diversi così enucleati: l'intelligence

che elaborava tutte le informazioni estorte ai sequestrati dal gruppo di tarca 3.3.2. ; la logistica che si occupava della gestione di tutti i beni sequestrati ai prigionieri (si trattava di beni mobili e immobili).

Poi però la Corte opera un salto logico e giuridico con gravissime conseguenze sul piano della rilevazione delle responsabilità in ordine al sequestro e all'omicidio di Angela Maria Aieta, di Susanna Pegoraro , di Giovanni Pegoraro. Lo fa considerando la suddivisione di detti compiti come operante solo sul piano formale "poiché tutti partecipavano anche alle operazioni di sequestro e alle torture."

Ecco che tutto il faticoso lavoro dell'accusa, teso a celebrare non un processo politico ma un processo ai fatti di cui al capo di imputazione, viene completamente sgretolato.

Il processo diviene processo storico- politico , con una inversione di tendenza clamorosa rispetto alle premesse.

I militari considerati non partecipanti ai fatti della dittatura militare restano quindi solamente quelli che operarono preventivamente una scelta di obiezione, coloro che si dimisero dall'arma di appartenenza .

Fenomeno, questo dell'obiezione, delle dimissioni dall'Arma, peraltro, irrisorio e collegato a conseguenze imprevedibili per coloro che praticavano una scelta in tal senso (come ci hanno riferito i testimoni).

Tutti gli altri, secondo la Corte, erano convinti della giustezza del loro operato, a qualunque livello l'operato si svolgesse rispetto ai fatti di causa e a tutti gli altri non accertati e non accertabili.

E' una conseguenza della qualificazione dei crimini commessi come "genocidio ", un fenomeno riconoscibile sin dall'origine, non distinguibile caso per caso, perché guidato da una certa determinazione dei destinatari della repressione e della motivazione della repressione stessa.

Alla difesa questo appare una forzatura per poter arrivare ad una sentenza di colpevolezza diffusa a carico degli imputati – quelli attuali ma di chiunque altro fosse stato coinvolto.

Viene da chiedersi perché sia stato quindi celebrato un processo avvalendosi della (preziosa) collaborazione dei pochi testimoni rimasti in vita e mirante ad una individuazione più precisa in ordine alla responsabilità degli attuali imputati per i gravissimi fatti reato commessi ai danni delle vittime e delle loro famiglie superstiti.

Come già detto, in sede di discussione finale, ero stato colpito sin dal primo momento , sin dalla richiesta di rinvio a giudizio, dall'enucleazione delle responsabilità attribuite dal Pm ad Antonio Vanek .

Mentre per Vildoza si faceva riferimento al suo essere comandante del gruppo di tarea 3.3.2. ; mentre per Acosta ci si riferiva alle dichiarazioni degli ex internati che lo definivano il vero capo di tale servizio operativo e logistico; mentre per Febres si faceva riferimento alle plurime testimonianze per identificarlo quale responsabile della gestione delle internate in stato di gravidanza (Susanna Pegoraro era una di questa); mentre per Astiz si sottolineava già il ruolo di guida degli operativi incaricati dei sequestri e delle torture , l'ipotesi accusatoria a carico di Antonio Vanek, del mio assistito, si fondava, invece, sul suo ruolo militare tout court, sul suo essere numero due della marina militare argentina, secondo solo a Massera e quindi capo supremo anche della Scuola Meccanica della marina Militare .

Sin dall'inizio notavo che Vanek sembrava imputato in questo processo per la sua attinenza, indubbia , alla Storia con la S maiuscola(la storia della dittatura militare in Argentina con il seguito di atrocità ad essa collegate) più che per l'esatta individuazione di un suo ruolo operativo- diretto o desumibile- nell'uccisione di Angela Maria Aieta ,di Susanna Pegoraro, di Giovanni Pegoraro.

Ma lo svolgimento del processo è stato proprio lungo la direttrice del passaggio dall'indistinto al distinto. O , per lo meno, è stato il tentativo di andare lungo questa direttrice.

Un passaggio, quindi, anche, dai ruoli formali ricoperti dalle persone accusate all'enucleazione dei loro ruoli operativi.

E' stato uno sforzo notevole arrivare a riconoscere cosa fosse e come operasse il gruppo di Tarea 3.3.2.

All'interno di questa organizzazione e del suo funzionamento, quale risultante alla luce dell'istruttoria dibattimentale, il Pm ha espresso – con onestà intellettuale e coraggio - di non poter considerare certa l'appartenenza al gruppo di Tarea 3.3.2. di Antonio Vanek.

Mi rifaccio alle parole e alla tesi del Pm :*Gli imputati sono cinque, sono Vildoza, Acosta, Astiz, Febres e Vanek. Tutto ruota ovviamente intorno all'appartenenza o meno – da ritenere o meno provata in termini giudiziari – di questi imputati al gruppo di Tarea*

.Gruppo di Tarea significava gruppo operativo, una specie di task force. Era un gruppo della Marina che operava all'interno dell'Esma .

Come spiegato da più testi, era suddiviso in tre settori: intelligence, operazione, logistica. Del gruppo di Tarea io penso non ci sia alcun dubbio facessero parte Acosta, Vildoza, Astiz, Febres .I testi ci hanno precisato quali fossero i ruoli, le competenze, le funzioni di ciascuno di questi signori.

Vildoza era formalmente il capo del gruppo di Tarea, perché gerarchicamente superiore a quello di Acosta che, invece, ne era il capo di fatto, il leader carismatico. Del gruppo faceva parte sicuramente anche Febres; alcuni testi hanno riferito di essere stati materialmente torturati da Febres che aveva anche il compito di sovrintendere alle gestanti, di sovrintendere a quella sorta di maternità particolare, che era la cd "sardà, dal nome di un famoso reparto di ostetricia di Buenos Aires, dove venne materialmente tenuta Susanna Pegoraro Del gruppo di Tarea faceva sicuramente parte Astiz, raggiunto nel 1990 da una condanna all'ergastolo , per l'omicidio delle suore francesi.

Era uno che amava vantarsi di quello che faceva, un crudele cretino, un imbecille all'ennesima potenza che godeva nel raccontare alle altre internate la fine che facevano le persone gettate in mare, si beava di raccontare che un corpo scaraventato da un aereo incontra come una lamina di ghiaccio..... Sono tutti sicuramente all'interno di una organizzazione concepita in maniera scientifica..... Queste persone sono tutte corresponsabili del sequestro e della morte di Angela Maria Aieta, di Susanna Pegoraro, e di Giovanni Pegoraro. Sempre quel dovere di onestà

intellettuale che ho detto prima non me la sento di considerare in termini di certezza appartenente a questo gruppo di Tarea Antonio Vanek. Intendiamoci: Vanek fu sicuramente una delle teste più importanti dei repressori di questo genicidio consumato in Argentina negli anni '70. Vanek era il numero due della Marina , era contrammiraglio, dopo Massera veniva Vanek. Per quello che mi è sembrato di capire era il responsabile, il comandante delle cosiddette operazioni navali, al cui interno operava questo servizio operazioni navali.... Ripeto, sicuramente Vanek non fu una figura di secondo piano nell'ambito della repressione ma noi stiamo giudicando oggi la responsabilità in quanto appartenenti al gruppo di Tarea, di persone che fossero organiche in maniera certa , stabile, all'interno di questo gruppo e che siano da considerare direttamente, attraverso il concetto di responsabilità immediata responsabili dell'omicidio e prima ancora del sequestro finalizzato all'omicidio di Angela Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro. Non credo che le testimonianze ascoltate possano offrire alla Corte d'Assise la assoluta certezza dell'appartenenza di Antonio Vanek a questo gruppo di Tarea. Qualcuno ha detto della presenza saltuaria di Vanek, di averlo visto uno o due volte all'interno dell'Esma, ma non riesco francamente a trovare per lui alcun ruolo preciso che mi consenta di chiedere nei suoi confronti con la dovuta serenità e certezza e tranquillità una condanna così grave come quella che sto invece per chiedere per gli altri imputati..... Per quello che riguarda Vanek mi vedo costretto a chiedere un'assoluzione dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto (le parole del Pm. nella loro integralità, sono quelle delle pagine . 44- 45 -- 46 47- 48 e 49 della requisitoria finale. Sono state da questa difesa riportate in forma sintetica ma senza salti logici.).

Vanek, quindi, aveva un elevatissimo grado militare ed ha sicuramente avuto un ruolo importante nella feroce repressione seguita all'instaurazione della dittatura militare in Argentina .

Ma tutto il lavoro e il significato, direi, del processo, è stato quel passaggio dall'indistinto al distinto che ha portato a non trovare per Antonio Vanek né l'appartenenza al gruppo di Tarea , né tanto meno un ruolo preciso nella struttura .

I testimoni hanno che hanno citato Vanek ne hanno segnalato una presenza sporadica all'interno della stessa Esma.

Infatti la Corte pone separatamente la sua posizione di condannato rispetto agli altri imputati condannati.

Ecco le parole della Corte :” **Quanto al contrammiraglio Antonio Vanek, dato il suo alto grado, deve darsi per scontato che non faceva parte del gruppo ditarea 3.3.2., i cui componenti erano, infatti, ufficiali (e sottufficiali) di grado molto inferiore al suo.**”

Pongo in evidenza l'assoluta soggettività di questo giudizio della Corte, dal momento che il processo, la linea seguita dall'accusa è stata proprio di segno inverso.

Fuori da precostituite concezioni ricercare ruoli e responsabilità dei singoli.

La Corte ritiene tutto ciò superfluo, ininfluenza il provare un ruolo di Vanek in Tarea 3.3.2. per farne discendere la colpevolezza.

Vanek ricopriva un alto grado militare e questo equivale ad escluderlo da un 'appartenenza al Gruppo di Tarea. Come se un gruppo di questo tipo fosse privo di vertici al suo interno. Da dove deriva la Corte questa sua convinzione. Quali dei testi hanno solo accennato un'eventualità del genere ? Nessuno.

D'altronde nessuno dei testi ha rilevato una presenza significativa di Vanek all'interno della stessa Esma e questo sillogismo, vacillante nella sua base di partenza, era l'unico escamotage per rendere superflue le risultanze dibattimentali così povere nei confronti di Vanek-

Né possono costituire fondamento alternativo di questo procedere logico, le dichiarazioni del teste Verbitsky, rectius, il richiamo al suo libro intervista, "Il volo", raccolta, di fatto, delle dichiarazioni di un pentito, l'ufficiale Scilingo.

E' Scilingo che racconta che Vanek, nel febbraio 1976, rassicurava tutti gli ufficiali, chiamati a convegno nella più grande base della Marina Militare, sulla bontà del sistema dell'eliminazione dei prigionieri attraverso i cd voli della morte.

Un libro, un resoconto storico, le parole di un pentito che, tra le altre considerazioni possibili, ha anche operato diverse ritrattazioni delle confessioni rese.

Con tutti i limiti e i dubbi che ne possono sorgere e che, questa difesa, vuole riproporre in sede di appello, visto che solo l'audizione diretta di Scilingo- attualmente detenuto in Spagna - in merito ai fatti di causa avrebbe permesso la valutazione dell'attendibilità del suo racconto.

Unitamente al fatto che, per quanto riguarda le vittime dei reati oggetto di decisione della Corte, non essendo stati ritrovati i corpi non se ne può dedurre neanche la modalità della morte – pur dando essa per scontata – Potrebbero essere morti per le torture inflitte e non con un volo della morte tra i cui sostenitori si volesse inserire anche il Vanek, sulla base delle dichiarazioni rese da Scilingo al giornalista Verbitski e da questi riportate de relato nel processo.

IL teste **Garcia, ufficiale di Stato Maggiore**, ha ricordato la posizione di vertice di Vanek all'Esma: non ce n'era neanche bisogno.

Sarebbe però interessante cogliere, in senso opposto a quello recepito dalla Corte, il fatto che abbia dichiarato altresì che l'Esma, trovandosi territorialmente nella zona 1, era sotto il comando del generale Carlos Guillermo Suarez Mason : forse per questo la presenza del Vanek è risultata, nelle testimonianze, tanto sporadica da indurre il Pm a coltivare il ragionevole dubbio sul suo coinvolgimento nei fatti di causa.

La Corte supera il ragionevole dubbio, per quanto attiene alla condivisione, da parte di Vanek, degli orrori perpetrati all'interno della scuola, con l'appoggio di risultanze dibattimentali davvero deboli: oltre le già accennate, le testimonianze **Osatinsky, Lila Pastoriza e Marta Remedios Alvarez**.

Ci dicono, questi testi, di aver visto Vanek, in uniforme militare, accompagnare altri ufficiali ad osservare i prigionieri in "peshera" o in "capucha" o nel "sotano". Null'altro .

Per quanto attiene all'art. 40 c.p., la Corte afferma la penale responsabilità del Vanek per aver tollerato le illegalità che si perpetravano nella scuola, nonostante la posizione di garanzia della quale era investito proprio in virtù della sua alta carica.

Insomma : Vanek è la Storia, è il riferimento militare più alto che da la possibilità alla Corte di giudicare la Storia della dittatura argentina mentre si giudica la storia dell'uccisione di Angela Maria Aieta, Susanna Pegoraro, Giovanni Pegoraro.

Perduto, in questa interpretazione, il concetto di responsabilità diretta che era stato l'obiettivo del dott. Caporale e che solo può essere il fondamento di una condanna alla pena più grave prevista dal nostro ordinamento .

Quanto all'art. 40 cp e al richiamo ad esso contenuto in sentenza in ordine alla colpevolezza di Vanek .

Perché in un'organizzazione così scientificamente organizzata, come apparsa al Pm la struttura Tarea 3.3.2., nella quale, attraverso il processo, sono stati indicati ruoli di vertice gerarchico formale (Vildoza) e materiale (Acosta), perché un contrammiraglio che , si ricordi bene, non era neanche territorialmente competente della scuola all'interno della quale la struttura stessa operava (come ricordato dal teste Garzia, il comando della zona 1, nella quale era ricompresa l'Esma, era del generale Suarez Mason) , perchè il contrammiraglio Vanek avrebbe avuto la possibilità di opporsi ai fatti reato in questione compiuti dagli altri imputati ? Perché avrebbe potuto, essendo un frequentatore sporadico – così per lo meno si evince dalle testimonianze rese in dibattimento – della stessa Esma ?

Come si può confondere un ruolo militare puro con una struttura para-militare come quella di Tarea, all'interno della quale , come è stato dimostrato nel corso del dibattimento, i ruoli effettivi erano sganciati dagli stessi gradi militari – su tutti, per esempio, viene alla mente Astiz, il quale era un semplice tenente ma è da tutti ricordato come un feroce e “onnipotente “ torturatore.

E perché la Corte trascura il problema di competenza territoriale dell'Esma, che per il suo trovarsi all'interno della zona.1 ricadeva sotto il comando del Generale Suarez Mason ?

Anche chi tra i testi ha riferito la sporadica presenza di Vanek all'interno dell'Esma , non ci ha comunque riferito di averlo visto impartire ordini o guidare sessioni di tortura.

Il considerare poi il Vanek uno degli ideatori del golpe, e delle strategie da porre in essere per realizzarlo e perpetrarlo, deriva, in modo essenziale, dall'acquisizione tra i mezzi istruttori del libro intervista del giornalista Horacio Verbitsky. Libro intervista all'ufficiale pentito Scilingo.

E sull'attendibilità di un ufficiale pentito potrebbe disquisirsi a lungo, tante sono le ragioni di necessità che possono averlo condotta all'assunzione di una tale posizione.

Ma questa difesa, pur opponendosi a detta acquisizione ha dovuto rassegnarsi alla stessa, permanendo gravi dubbi sulla legittimità di fondare una decisione di tale gravità come la comminazione di un ergastolo anche su rapporti giornalistici, di per sé non rispondenti a criteri obiettivi e apolitici di riscontro ma frutto- e giustamente – di soggettiva interpretazione dei fatti.

Nel libro "Il volo " – e nella testimonianza Bagnasco – troviamo la citazione dell'episodio del raduno ufficiali tenutosi nel febbraio precedente il colpo di stato: in quella occasione Vanek avrebbe illustrato la bontà dei voli, il loro essere strumenti pietosi di eliminazione delle vittime, addirittura in accordo con il parere delle massime autorità ecclesiastiche argentine.

L'accordo di questo con l'uccisione di Angela Maria Aieta, Susanna Pegoraro, Giovanni Pegoraro – in relazione ai quali non è dato sapere né la data , né la modalità della morte – sfugge, a modo di vedere di questa difesa, ad una esatta configurazione del rapporto di causalità.

L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano l'esito assolutorio del giudizio. Cass. Penale , Sezioni Unite, 11 settembre 2002,n.30328.

Il ragionevole dubbio che è sorto, non superato, nel Pm, in relazione all'attribuzione di responsabilità in ordine ad Antonio Vanek, si è dissolto nel giudizio della Corte.

Ma si è dissolto, secondo questa difesa, con uno stacco logico e giuridico che sa di forzatura.

Non tenendo conto dello scarsissimo rilievo dibattimentale di Vanek, della sua figura, del suo ruolo.

Personalmente ho concluso con più dubbi di quelli con i quali sono partito nell'affrontare questo processo. E credo che la dura soglia del ragionevole dubbio sia stata superata con la forza che derivava alla Corte da un giudizio dai caratteri quasi "simbolici", stante la pressoché certa evasione degli imputati dalle conseguenze del giudizio.

E, forse, con il traino di quel senso di colpa che, come italiani, ci portiamo per questi nostri poveri connazionali, abbandonati prima di tutto dal loro Paese.

Ma, sul piano oggettivo, i riscontri su Vanek non hanno consistenza.

Non quelli riconducibili alla responsabilità immediata e diretta inseguita con determinazione dal Pm in ordine ai reati al vaglio della Corte.

Non quelli relativi al suo esatto ruolo militare dal quale far discendere, quindi, quel comportamento omissivo che il codice equipara al cagionare l'evento.

Il c.p. , all'art. 40, sancisce l'equivalenza detta nel caso in cui non si impedisca un evento che si avrebbe l'obbligo giuridico di impedire.

Ma la presenza di questo obbligo giuridico in capo a Vanek avrebbe richiesto un altro approfondimento relativamente al suo ruolo militare che, noi tutti, non abbiamo fatto che recepire come altissimo, assoluto, secondo solo a Massera. Ma anche come non esercente la sua autorità sull'Esma, risultata, all'esito dibattimentale, di competenza giuridico militare del generale Suarez Mason (peraltro già condannato da questa Corte d'Assise nel processo del 2000).

Come si mettono insieme questi elementi così diversi ?

E ' stato prodotto almeno un tentativo di chiarezza su questo ?

No, nel modo più assoluto.

Vanek risulta colpevole aprioristicamente dei reati ascritti secondo una visione, un inquadramento delle cose che, giustamente, il Pm aveva cercato in ogni modo di evitare per conservare credibilità ad un'inchiesta e ad un giudizio tanto tardivi e complicati sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale.

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto anche della richiesta di assoluzione del Pm pronunciata in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, il sottoscritto difensore d'ufficio dell'imputato Antonio Vanek, avv. Fabrizio Perfumo

CHIEDE

La riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione perché il fatto non sussiste, quantomeno con la formula di cui all'art. 530 II co. Cpp : *Il giudice pronuncia assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.*

In ordine al capo civile della sentenza Voglia la Corte d'assise d'Appello revocare la condanna al risarcimento del danno- da liquidarsi in separata sede- in favore della costituita parte civile della Presidenza del Consiglio per carenza di motivazione.

Roma, 26 luglio 2007

Avv. Fabrizio Perfumo
